

**STATUTO
DELL'ORDINAMENTO
ED IL
FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE DEI
COMUNI
"VALLE DEL
CEDRINO"**

fra i Comuni di:

**GALTELLI'
IRGOLI
LOCULI
ONIFAI
OROSEI**

Il Sindaco del Comune di GALTELLI'

Il Sindaco del Comune di IRGOLI

Il Sindaco del Comune di LOCULI

Il Sindaco del Comune di ONIFAI

Il Sindaco del Comune di OROSEI

SOMMARIO

TITOLO I° Elementi dell'Unione

- Art. 1 – Natura dell'Unione
- Art. 2 – Denominazione e sede
- Art. 3 – Finalità dell'Unione
- Art. 4 – Oggetto
- Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni
- Art. 6 – Durata
- Art. 7 – Recesso
- Art. 8 – Procedimento per il trasferimento delle competenze

TITOLO II° Gli Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

- Art.9 – Gli Organi
- Art.10 – L'Assemblea Generale
- Art.11 – Composizione
- Art.12 – Funzionamento
- Art.13 – Competenze dell'Assemblea
- Art.14 – Deliberazioni
- Art.15 – Consiglio di Amministrazione
- Art.16 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art.17 – Adunanze e deliberazioni
- Art.18 – Il Presidente dell'Unione
- Art.19 – Prerogative e responsabilità

TITOLO III° Organi gestionali – Strutture – Uffici

- Art.20 – Principi e criteri generali
- Art.21 – Personale
- Art.22 – Segretario Generale
- Art.23 – Incompatibilità e responsabilità

Titolo IV° Gestione – Finanza – Contabilità

- Art.24 – Attività gestionale dell'Unione
- Art.25 – Patrimonio
- Art.26 – Trasferimenti per partecipazione alle spese
- Art.27 – Contratti ed appalti

Titolo V° Vigilanza – Controllo

- Art.28 – Rimozione e sospensione
- Art.29 – Raccordo con gli Enti
- Art.30 – Interventi degli Amministratori
- Art.31 – Revisione economica e finanziaria
- Art.32 – Nucleo di valutazione e Controllo Interno di Gestione

Titolo VI° Trasparenza – Accesso – Partecipazione

- Art.33 – Trasparenza
- Art.34 – Albo delle pubblicazioni
- Art.35 – Accesso ed informazione
- Art.36 – Partecipazione
- Art.37 – Associazionismo e volontariato

Titolo VII° Norme finali e transitorie

- Art.38 – Organi di governo
- Art.39 – Atti regolamentari
- Art.40 – Bilancio, organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art.41 – Primi adempimenti e trasferimento delle competenze
- Art.42 – Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari Comunali incompatibili
- Art.43 – Affidamento del Servizio di Tesoreria
- Art.44 – Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto
- Art.45 – Norma di rinvio
- Art.46 – Entrata in vigore

TITOLO 1°

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Natura dell'Unione

- a) i Comuni di **Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei**, tutti della Provincia di Nuoro, si costituiscono in Unione denominata "**VALLE DEL CEDRINO**", in seguito denominata Unione ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005 n.12;
- b) l'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

Art.2 Denominazione e Sede

- a) L'Unione assume la denominazione di "**VALLE DEL CEDRINO**";
- b) L'Unione ha sede legale in OROSEI alla Via Santa Veronica presso la Casa Comunale del Comune di Orosei; L'assemblea, può deliberare a maggioranza dei 2/3 il cambio di sede ad altro comune facente parte dell'Unione;
- c) L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logo o lo tipo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune.

Art.3 Finalità dell'Unione

- a) E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono gestendo con efficienza, efficacia, economicità e trasparenza l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative loro demandate che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità;
- b) l'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità Comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società dello Stato;
- c) l'Unione, con riguardo alle funzioni da essa esercitate, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti;
- d) l'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei Piani e Programmi Comunali, dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro, della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea. Provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva di cui al precedente comma.

Art. 4 Oggetto

- a) I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi riguardanti gli enti locali e di interesse comune;
- b) Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui al punto a) viene effettuato a condizione che il trasferimento sia deliberato da almeno i 2/3 dei comuni dell'Unione e ratificato dall'assemblea dell'unione.
- c) La relativa deliberazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - Il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - I rapporti finanziari tra gli enti;
 - Gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - La durata.
- d) L'unione subentra ai comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera dell'assemblea dell'Unione con la quale si perfeziona tale trasferimento.

Art. 5 Adesione di nuovi Comuni

I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta all'Unione medesima, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti. La richiesta sarà sottoposta all'approvazione dei Comuni facenti parte dell'Unione seguendo lo stesso iter procedurale previsto per la modifica dello Statuto.

Art. 6 Durata

L'Unione dura fino a quando i Comuni che la compongono ne dispongano lo scioglimento, con deliberazione di ogni singolo Consiglio Comunale e, comunque, fino a quando a comporla siano almeno due Comuni.

Art. 7 Recesso

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, unilateralmente, con provvedimento consiliare.

Nell'ipotesi di recesso di alcuni dei Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei servizi demandati all'Unione verrà riaffidata ai recedenti.

Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno devolute ad un Arbitro iscritto nell'apposito elenco degli Arbitri e dei Conciliatori della Camera di Commercio, Artigianato e Industria di Nuoro, scelto di comune accordo fra i Comuni aderenti all'Unione od, in difetto di accordo, alla decisione di un Arbitro nominato dalla CC.II.AA. di Nuoro in base al Regolamento della medesima Camera che le parti, con la sottoscrizione del presente Statuto ed Atto Costitutivo, dichiarano di ben conoscere ed accettare. Il Comune interessato, potrà scegliere a rappresentarlo, uno o più periti di parte, che verrà/verranno nominato/i con deliberazione della Giunta Municipale dello stesso Comune. L'Arbitro come sopra nominato, procederà secondo equità, in via rituale ed il Lodo sarà inappellabile acquistando, pertanto, immediata efficacia. Tutte le relative spese saranno poste interamente a carico del Comune soccombente. Sono, altresì, devolute al giudizio di un Arbitro le controversie che dovessero insorgere fra l'Unione e/o fornitori ed appaltatori di servizi.

Art.8

Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli Atti Comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

A seguito del trasferimento delle competenze su di una determinata materia l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni occorrenti alla sua gestione e, ad essa direttamente competono le annesse imposte, tasse, tariffe e/o contributi, ivi comprese quelle relative alla loro determinazione, accertamento e riscossione, sia in forma volontaria che coattiva.

Il procedimento di trasferimento di tutti gli adempimenti connessi alle trascrizioni, le volture e quant'altro occorrente per il legittimo subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti con soggetti terzi dovrà essere espletato con la massima sollecitudine dai singoli Comuni.

Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare, in ogni caso, il trasferimento di tali competenze, delegando all'Unione il compito di gestire, in nome e per proprio conto, la tutela di detti rapporti ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione, delle relative incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziare ed espletare le formalità utili al loro trasferimento, ovvero, in caso di inerzia protrattasi per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento

dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

Il conflitto di competenze, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 3 del precedente articolo 7.

TITOLO II GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA – AMMINISTRAZIONE – GESTIONE

Art.9

Organi

Sono Organi dell'Unione

- L'Assemblea

- il Consiglio di Amministrazione

Art.10

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'Organo istituzionale dell'Unione, rappresentativa degli Enti associati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione dell'Unione.

Art.11

Composizione

L'Assemblea è composta di diritto dai sindaci facenti parte dell'Unione o da assessore delegato da questi ultimi.

Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalle norme e dalle disposizioni che disciplinano la materia.

Art.12 Funzionamento

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art.13 Competenze dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. Essa esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. L'assemblea determina l'indirizzo politico e adotta tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale in quanto compatibili con il presente statuto.

In particolare compete all'Assemblea:

- 1) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) l'approvazione degli indirizzi, dei programmi e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che compongono impegni di spesa pluriennali, la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio comune; l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonché il rendiconto annuale di gestione;
- 4) l'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- 5) l'approvazione degli accordi con gli altri Enti Locali e/o soggetti diversi per l'estensione dei servizi;
- 6) la verifica delle istanze di adesione di nuovi Comuni e la proposta agli EE.LL. costituenti l'Unione, di deliberare l'ammissione;

- 7) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- 8) l'esercizio di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli Enti ausiliari;
- 9) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 42 del D.Lgl. n.267/2000, atti fondamentali.

Art.14 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma, le modalità di redazione, la pubblicazione ed il controllo.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale od il Vice Segretario Generale – ove previsto – dell'Unione, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, le sottoscrive.

Art.15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione dell'Unione al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali indicati e determinati

dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, è composto da n. 4 componenti oltre al Presidente. E' eletto dall'Assemblea su indicazione dei comuni appartenenti all'Unione; possono farne parte sia membri già facenti parte dell'Assemblea o assessori o consiglieri dei comuni dell'Unione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori a seguito del rinnovo dei Consigli Comunali.

Art.16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari dell'Unione, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Il C.d.a adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale in quanto compatibili con il presente statuto.

Art.17

Adunanze e deliberazioni

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Unione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale o dal Vice Segretario – se previsto.

Art.18

Il Presidente dell'Unione

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea al suo interno.

Il Presidente dell'Unione rappresenta l'Ente. E' l'Organo di raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione. Di tali Organi convoca e presiede le riunioni ed assicura l'unità dell'attività dell'Unione. In ossequio al principio dell'alternanza delle cariche in seno agli organi dell'Unione, si stabilisce che la carica di Presidente abbia durata di due anni.

Il Presidente può nominare un suo Vice all'interno dell'assemblea o del C.D.A. Il vice-Presidente svolge le funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente. La durata della carica del Vice-Presidente ha pari durata di quella del Presidente.

Art. 19

Prerogative e responsabilità

Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda le aspettative ed i permessi si applicano le norme previste dal D.Lgs. n.267/2000. Per le indennità si applica il comma 7 dell'art.11 della L.R. 2 agosto 2005 n.12.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli Enti Locali.

TITOLO III°

ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE ED UFFICI

Art. 20

Principi e criteri generali

L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, efficienza, imparzialità, funzionalità ed economicità della gestione, nelle forme e con le

modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso, essa si attiene e si uniforma al principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre la Dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché della correttezza, efficienza ed imparzialità nella gestione.

L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

Art.21 Personale

L'Unione dei Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi ricorrendo, in primis, al trasferimento del personale dei Comuni aderenti, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione ovvero attivando gli istituti del comando, dalla mobilità o del part-time.

Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale dipendente degli Enti Locali.

Art.22 Segretario dell'Unione

Il Segretario dell'Unione è scelto fra i Segretari Comunali di uno degli Enti Locali facenti parte dell'Unione o fra i Funzionari di almeno Cat. D3 dipendenti da uno dei Comuni dell'Unione in possesso della laurea prevista per poter accedere alla carriera dei Segretari Comunali.

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente.

Art.23 Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò espressamente autorizzato, di volta in volta, dal Presidente dell'Unione.

Il Segretario Generale ed il personale dell'Unione sono soggetti alla responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV° GESTIONE – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 24 Attività gestionale dell'Unione

La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza ed imparzialità e deve garantire il pareggio economico e finanziario del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio e monitoraggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento di contabilità individua i metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

All'Unione si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.25 Patrimonio

L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferimenti degli EE.LL. associati, da trasferimenti della Regione, dello Stato e dall'Unione Europea e/o da altri Enti e da acquisizioni successive.

I beni dell'Unione sono inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

E' demandato all'Assemblea Generale l'approvazione dell'apposito Regolamento di contabilità che disciplina, altresì, le modalità di conferimento delle risorse da parte dei singoli Enti.

Art.26 Trasferimenti per la partecipazione alle spese

L'Unione, ove non possa autofinanziare le spese necessarie al proprio funzionamento con mezzi derivanti da canoni, tariffe e contributi esterni, provveda a ripartire tali oneri sugli Enti aderenti, in misura proporzionale alla popolazione residente ed alle competenze trasferite al nuovo Ente Locale dai singoli Comuni associati.

Gli Enti hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria unica dell'Unione, a trimestri anticipati, comunque entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art.27 Contratti - appalti

Il Regolamento dei contratti disciplina gli appalti dei lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

Il Regolamento determina, altresì, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che i Responsabili dei Servizi possono sostenere in economia.

TITOLO V° VIGILANZA E CONTROLLO

Art.28 Rimozione e sospensione

I componenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

Art.29 Raccordo con gli Enti

L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario Generale, agli Enti associati, copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli Enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo.

Il Presidente è tenuto a fornire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli Enti aderenti, al fine di consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Il Presidente convoca, con cadenza almeno annuale, la conferenza dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

Art.30 Interventi degli amministratori

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri Comunali aderenti, hanno diritto ad ottenere dagli Uffici dell'Unione tutte le notizie, le informazioni e le copie

degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art.31

Revisione Economica e Finanziaria

L'Assemblea dell'Unione elegge il Collegio dei Revisori dei conti iscritto nel rispetto delle norme contenute nell'art.234 del D.Lgs. n.267/2000.

Ai suoi componenti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge. I componenti durano in carica anni 3 (tre) , rinnovabili per ulteriori 3 (tre) e sono revocabili esclusivamente per inadempimenti al mandato conferitogli tassativamente previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi di governo all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Amministrazione.

Collabora con l'Assemblea Generale dell'Unione nelle funzioni di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile, contrattuale e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

Risponde, inoltre, della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea Generale dell'Unione, ove necessario alla Corte dei Conti e quando ne ravvisi i presupposti, alla Magistratura Ordinaria

Art.32

Nucleo di Valutazione e Controllo Interno di Gestione

Il Nucleo di valutazione e del Controllo Interno di Gestione è un Collegio composto da tre membri che operano in posizione di autonomia e riferiscono, in via riservata, al Presidente, quale Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente.

Svolge le funzioni di valutazione dei Dirigenti, dei Responsabili dei Servizi e del Controllo Interno di Gestione. Svolge, inoltre, le funzioni di supporto per la valutazione del restante personale, ai sensi del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dall'Ente.

E' costituito da un componenti esterni, scelti tra professionisti esperti in gestione del personale e tecniche di monitoraggio anche fra dirigenti statali o di Enti Locali in servizio od in quiescenza e da un Responsabile di Servizio.

Le funzioni di Segretario del Nucleo potranno essere svolte da personale scelto dallo stesso Nucleo e potranno essere svolte da individui in possesso almeno del titolo di studio della Scuola Media Superiore.

I componenti il Nucleo di valutazione sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso annuo. Durano in carica anni 3 (tre) e sono rinnovabili per pari durata una sola volta.

Al verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di competenza, l'ente può risolvere il rapporto con tutti i Componenti il Nucleo di Valutazione od anche con uno solo di essi.

Il Nucleo svolge la sua attività in modo collegiale. Può richiedere agli Uffici informazioni od estrazione di copie di atti e documenti ed effettuare verifiche dirette. Riferisce almeno due volte l'anno al Presidente dell'Unione.

TITOLO VI° TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 33 Trasparenza

L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità e la trasparenza della gestione nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'Unione, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza i mezzi, ritenuti più idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicazione dei relativi dati, sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi.

Art.34 Albo delle pubblicazioni

L'Unione ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza degli utenti. Detti atti contestualmente all'affissione all'Albo debbono essere trasmessi ai Comuni associati.

L'Unione deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini.

Art.35 Accesso ed informazione

L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai terzi cui possa

arrecare direttamente od indirettamente pregiudizio.

I cittadini, portatori di interessi pubblici e privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i titolari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti che l'Unione è tenuta a valutare purché pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il Regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini, singoli od associati, agli atti dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi.

Il Regolamento, inoltre:

- determina i tempi di ciascun tipo di procedimento;
- individua, per ciascun provvedimento di competenza, il Responsabile del procedimento e la sua massima durata;
- determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e conseguentemente il pronunciarsi dell'Amministrazione;
- indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

L'Amministrazione, in accoglimento delle osservazioni proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti per i terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinate dalla legge.

Art.36 Partecipazione

L'Unione, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

L'Unione, a tal fine è impegnata:

- ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- a promuovere assemblee od incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
- a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività dell'Unione e le modalità di fruizione dei servizi.

L'Unione, periodicamente, predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli Enti associati.

Art.37

Associazionismo e volontariato

L'Unione, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di comprimere gradualmente i costi di gestione.

TITOLO VII° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.38

Organi di Governo

L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi Organi.

Art.39

Atti regolamentari

Fino all'emanazione dei propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti attuativi dello Statuto del Comune di **OROSEI**, in quanto compatibili con il presente Statuto. Il Presidente dell'Unione, sentito il

Segretario Generale, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di presentare all'Assemblea Generale, entro tre mesi dal proprio insediamento, la proposta per l'adozione dei regolamenti.

Art.40

Bilancio – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Fino all'adozione della Pianta organica dell'Unione, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni, si ricorre al trasferimento del personale degli Enti associati nell'ambito delle funzioni attribuite all'Unione, ovvero mediante attivazione dell'istituto del comando, della mobilità o del part-time, sussistendone i motivi ed i presupposti.

Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007, i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese proporzionalmente al numero di abitanti di ciascun Comune stabilendo, con apposito atto giuntale, termini, modalità, Ente ed annessa Tesoreria.

In attesa che l'Ente si doti di un assetto organizzativo e di un Organo compiutamente definito, il Presidente attribuisce in capo al Segretario Generale dell'Unione le competenze dei titolari degli Uffici dell'Unione.

Art.41

Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto, secondo quanto stabilito dall'art.8, con atti di Consigli Comunali.

Art.42

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa attribuita dalla legge ai Comuni.

La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.

Art.43

Affidamento del Servizio di tesoreria

Nella fase transitoria e fino alla data di espletamento della gara, il Servizio verrà affidato provvisoriamente al Tesoriere di uno dei Comuni dell'Unione.

Art.44

Modificazioni, integrazioni o abrogazioni del presente Statuto

Le proposte di modificazione, integrazione od abrogazione del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le proposte di modifica, integrazione od abrogazione, come deliberate al primo comma del presente articolo, sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio. S'intende approvata, quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole. I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica, integrazione od abrogazione statutarie entro dieci (dieci) giorni dall'avvenuta approvazione dell'atto. Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dell'Unione l'atto di ratifica

statutaria. Sarà cura del Segretario Generale provvedere alla stipula dell'atto pubblico di modifica, integrazione od abrogazione statutaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ratifica da parte dell'Unione.

Con periodicità almeno biennale l'Assemblea Generale dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua Comunità, nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Art.45

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, all'Unione si applicano le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art.46

Entrata in vigore

Il presente Statuto esplica i propri effetti, dopo la stipula dell'Atto costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi sul BURAS e all'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione.

Il presente Statuto che si compone di n. 13 (tredici) facciate, è stato sottoscritto in ciascuna pagina dai Sindaci dei Comuni associati all'Unione.